

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge recante «Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia» pone al centro la bambina o il bambino, quale polo attorno a cui costruire tutte le misure pensate per le famiglie con figli. L'idea di partenza è che una figlia o un figlio siano un valore e debbano essere considerati un arricchimento sia per la famiglia in cui nascono, sia, soprattutto, per la società che li accoglie e che condivide con i genitori l'oneroso compito di accudirli e proteggerli sin dalla nascita.

Mettere al centro i figli non vuol dire mettere in secondo piano la famiglia: l'assegno universale per la figlia o il figlio serve a fare in modo che essa possa svolgere nel miglior modo possibile la sua funzione educativa essendo la sede privilegiata per la crescita e la formazione dei figli stessi.

La scelta di essere genitore è una questione squisitamente privata ma poi il bambino diventa essenziale per la vita sociale del nostro Paese ed è quindi necessario porre in essere tutte le misure atte a favorirne una crescita armoniosa nel contesto in cui vive.

L'assegno deve essere, quindi, necessariamente universale, trattandosi di una misura cardine delle politiche per la famiglia, da non confondersi con le politiche per il contrasto alla povertà. I benefici a favore dei figli devono essere concepiti culturalmente come un investimento sul futuro, dovendo la bambina e il bambino essere considerati, non da ultimo, come un valore sociale. Per queste ragioni permettere che tutte le famiglie accedano indistintamente al beneficio, a prescindere dalle condizioni economiche e dallo stato occupazionale dei genitori, vuol dire investire sullo sviluppo sociale del nostro paese a partire dal valore sociale della famiglia.

Partire da questa impostazione vuol dire riconoscere un ruolo di corresponsabilità alla società e alle istituzioni sin da subito, nell'educazione, nell'istruzione e in genere nella formazione dell'individuo. La nostra Costituzione, nell'articolo 30, dispone che è un dovere e un diritto dei genitori "mantenere, istruire ed educare i figli". Anche l'articolo 31 della Costituzione chiama in causa la Repubblica affinché agevoli "con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Dal tenore delle disposizioni risulta chiaramente la volontà del Costituente di voler responsabilizzare le istituzioni, attribuendo loro un ruolo fondamentale, ma soprattutto prevedendo a fronte di un diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare la prole, un dovere dello Stato a garantire che questo diritto possa essere esercitato. Il mantenimento, infatti, è quasi esclusiva

responsabilità delle famiglie, l'istruzione è a carico dello Stato, ma all'educazione devono contribuire entrambi.

Se lo Stato non si fa carico di tutto questo, supportando a dovere le famiglie con figli, il rischio è che anche coloro che potenzialmente si trovino nelle condizioni di mettere al mondo un figlio, non debitamente supportati, optino inevitabilmente per la non procreazione. Non si può non comprendere come una decrescita della natalità conduca inesorabilmente ad un danno per la società.

Oggi, la necessità di un intervento straordinario da parte dello Stato in supporto alle famiglie è emersa con forza non appena, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, si è decisa la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Governo, infatti, è dovuto intervenire, responsabilmente ed urgentemente, prevedendo misure atte a consentire ai genitori lavoratori di armonizzare la vita lavorativa con la cura dei figli rimasti a casa. A tal fine, nel decreto-legge del 17 marzo n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono stati previsti congedi straordinari, fino a 30 giorni, retribuiti nella misura del 50 per cento, per i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni di età, sia nel settore privato, sia nel settore pubblico. È stato, altresì, riconosciuto ai genitori lavoratori del settore privato il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è stato oltremodo incoraggiato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione ma anche, nel settore privato, come diritto per i genitori lavoratori con figli fino a 14 anni. In alternativa alla fruizione del congedo straordinario si è previsto un bonus baby-sitting di 1200 euro per i genitori che devono necessariamente recarsi a lavoro e si è riconosciuto lo stesso bonus, ma fino a 2000 euro per i genitori appartenenti alle categorie del personale medico, infermieristico e tecnico del settore. Tali importi sono stati poi ulteriormente implementati con il decreto-legge Rilancio.

In Italia, si assiste ormai da anni ad una fase di declino demografico che ha ricadute importanti a livello sociale, economico e territoriale. La denatalità rappresenta un problema che ha assunto dimensioni tali da richiedere in tempi rapidi una risposta da parte del Governo al fine di orientare la sua azione politica al contrasto dei fattori che ne hanno determinato l'origine.

L'Italia è afflitta ormai da diversi anni da una forte crisi demografica. In termini di fecondità, con 1,29 figli per donna il nostro paese si attesta ben al di sotto della media dell'Unione Europea (UE) di 1,59. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta il tasso di fecondità totale è sceso al

di sotto del livello di sostituzione di 2,1 figli e da almeno trent'anni presenta valori tra i più bassi del continente.

Secondo i dati Istat, le nascite in Italia continuano a diminuire incessantemente dal 2008, quando raggiunsero il picco massimo di 576.659 su tutto il territorio nazionale, per poi scendere a 561.944 nel 2010, a 485.780 nel 2015, a 458.151 nel 2017 e, addirittura, a 439.747 nel 2018, con un decremento di oltre 18 mila rispetto all'anno precedente.

Tra il 2014 e il 2018 le nascite sono quasi 62 mila in meno, mentre il calo registrato dal 2008 al 2018 è stato di quasi 137 mila unità. Una tendenza negativa che non evidenzia segnali di inversione: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-giugno 2019, le nascite sono già quasi 5 mila in meno rispetto allo stesso semestre del 2018.

Questo dato va necessariamente messo in correlazione con l'aumento costante dei decessi che passano dai 593.427 del 2011 ai 649.061 del 2017. Pertanto, il costante calo delle nascite ed il progressivo incremento dei decessi provoca inevitabilmente una riduzione della popolazione complessiva. Il saldo naturale della popolazione è negativo ed è tale ormai dalla metà degli anni novanta, salvo qualche piccola eccezione.

Ne consegue che, dal 2015 in poi, anche la popolazione complessiva è in costante riduzione, cosa che non accadeva addirittura dal 1952. Negli anni 2015- 2017, la popolazione complessiva si è quindi ridotta di ben 300 mila persone e il trend è destinato a continuare anche in futuro.

Secondo il rapporto su "Il futuro demografico del Paese", pubblicato nel 2018 dall'Istat, in uno scenario mediano - quindi, non troppo ottimistico né eccessivamente pessimistico - in Italia la popolazione residente attesa nel 2045 dovrebbe essere pari a circa a 59 milioni, per scendere poi attorno ai 54,1 milioni nel 2065; la flessione rispetto al 2017 (60,6 milioni) sarebbe pari a 1,6 milioni di residenti nel 2045 e a 6,5 milioni nel 2065, mentre tenendo conto della variabilità associata agli eventi demografici la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 46,4 milioni a un massimo di 62; tra il 2045 e il 2065, pertanto, la popolazione diminuirebbe di ulteriori 4,9 milioni, registrando una riduzione media annua del 4,3 per mille.

Alla luce di ciò il tema del superamento del nostro "inverno demografico" è una questione di interesse nazionale di prioritaria rilevanza. A maggior ragione perché gli scenari sugli effetti demografici di Covid-19 sulla natalità, disegnati in prima battuta e resi pubblici dall'Istat nel mese di maggio, risultano preoccupanti.

Per questo motivo è necessario mettere in campo politiche attive di lungo respiro, pluriennali, che affrontino in modo completo la questione analizzando tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno, così come è stato fatto, in altri contesti europei.

Il problema è sicuramente anche culturale: la famiglia deve essere accompagnata da una serie di misure che in qualche modo l'aiutino a fronteggiare le situazioni di difficoltà che si possono incontrare nella quotidianità, favorendo la conciliazione famiglia-lavoro.

Le coppie giovani risentono maggiormente delle difficoltà che l'attuale società presenta. Con la nascita di un figlio inevitabilmente ci si trova ad avere nuove ed importanti responsabilità e le strutture sul territorio possono non essere sufficienti o addirittura avere costi che le rendono poco accessibili.

Per queste ragioni gli interventi del Governo devono essere diretti a supportare la natalità con un sostegno economico continuativo a tutte le famiglie, non riservato a primi anni di vita, bensì protratto fino a quando il giovane avrà acquisito l'indipendenza economica dalla famiglia d'origine.

Non si tratta di misure di contrasto alla povertà, dirette alle categorie meno abbienti, bensì aiuti indispensabili per tutte le famiglie con figli, a prescindere dall'occupazione dei genitori. A tal fine non deve rilevare che si tratti di dipendenti pubblici o lavoratori autonomi, tanto più che, ad oggi, risulta che le lavoratrici autonome prive di qualsiasi tutela di maternità sono le prime ad abbandonare il mondo del lavoro alla nascita di un figlio.

Sicuramente, in tale contesto, un ruolo importante può essere svolto non solo dallo Stato ma anche da tutte quelle strutture che appartengono al terzo settore e che insieme alle istituzioni potrebbero intervenire e supportare i genitori in una fase così delicata.

La rete sociale si deve attivare per entrare in una dimensione di collegialità. Essere impegnati in un'attività lavorativa e allo stesso tempo doversi occupare di figli piccoli o parenti non autosufficienti comporta una modulazione dei tempi da dedicare al lavoro e alla famiglia che può riflettersi sulla partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro, soprattutto delle donne. Infatti, un'alta percentuale di donne abbandona il posto di lavoro dopo la nascita di un figlio. Chi, invece, decide di continuare a lavorare, nel momento di maggiore bisogno, dovendo far fronte ad una serie di spese conseguenti alla nascita di un figlio, sconta una decurtazione del trattamento economico.

Il divario occupazionale di genere aumenta notevolmente dopo aver avuto figli. Le madri tendono ad essere meno presenti sul mercato del lavoro rispetto alle donne senza figli indipendentemente dal livello di istruzione e in tutti i tipi di famiglie, ma il divario si accentua nel caso delle lavoratrici poco qualificate e per le donne sole.

Il Governo, quindi, ha il dovere di sostenere la madre lavoratrice con politiche di conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa, che vadano dai servizi di sostegno all'assistenza all'infanzia e alla cura delle persone malate o disabili ai congedi e alle misure di organizzazione flessibile del lavoro, affinché sia incentivato il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

E' necessario innanzitutto incentivare un cambiamento nella divisione delle responsabilità di cura, anche attraverso strumenti come i congedi parentali, che devono mirare a introdurre maggiore uguaglianza di genere nella famiglia, a migliorare le relazioni affettive dei padri con i figli, a far sì che i ruoli familiari non siano più subordinati l'uno all'altro, bensì siano complementari.

Secondo quanto riportato nel XVIII Rapporto Annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, pubblicato a luglio 2018, all'interno del lavoro dipendente una tendenza di grande rilievo è, infatti, costituita dalla crescita consistente - in larga misura prevalentemente involontaria - del part-time. Attualmente questa tipologia di orario coinvolge circa il 20% (3.164.000) degli occupati (23.017.000) contro il 15% del 2008. Stando, poi, ai dati forniti dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, oltre il 50% delle assunzioni di lavoratrici donne in Italia è di tipo part-time.

Il 40,9% delle mamme tra i 25 ed i 49 anni è impiegata a tempo parziale, contro il 26,3% delle donne senza figli. Il 62,3% delle lavoratrici è in part-time volontario per occuparsi dei figli o per altre ragioni familiari, a fronte del 9,9% degli uomini. E' da rilevare, però, che il numero dei figli non incide sul ricorso al part-time, segno che già dal primo figlio si deve far fronte ad un notevole onere aggiuntivo per conciliare i tempi di cura familiare e di lavoro. Invece, per gli uomini il lavoro part-time è una modalità residuale che in nessuna condizione supera il 10%.

Nell'ambito del part-time occorre però fare attenzione al fenomeno, in crescita, del part-time involontario, strumento con il quale il datore di lavoro impone al lavoratore un orario di lavoro ridotto con conseguente diminuzione della retribuzione. Le donne sono occupate nel part-time nel 19,1% dei casi mentre gli uomini solo nel 6,5% . Dal 2006 al 2016 la quota di part-time involontario è cresciuta di circa 9 punti percentuali fra le donne e di circa 4 punti percentuali fra gli uomini.

La bassa partecipazione delle donne, ed in particolare delle madri, al mercato del lavoro ha, inoltre, delle gravi conseguenze anche sul piano pensionistico. Questa condizione non consente di alimentare in modo continuo le posizioni previdenziali utili all'accesso alla pensione di vecchiaia. I dati Inps sui percettori di pensioni in Italia mostrano chiaramente che, nonostante le donne beneficiarie di prestazioni pensionistiche siano 8,4 milioni (862 mila in più degli uomini), solo il 36,5% beneficia della pensione di vecchiaia - frutto della propria storia contributiva - contro il 64,2% degli uomini. Inoltre, le donne, quando arrivano a percepire la sola pensione di vecchiaia, si vedono riconosciuto un assegno mensile inferiore di un terzo rispetto a quello degli uomini.

Ciò premesso, è essenziale tuttavia che l'aiuto economico sia accompagnato, in modo integrato e complementare, da servizi adeguati che sollevino in parte la madre, dipendente o autonoma, dagli oneri connessi con la cura dei figli e al contempo, le consentano di realizzarsi professionalmente. È compito dello Stato intervenire prevedendo servizi che possano aiutare i genitori, e le donne in

particolare, ad affrontare la fase successiva alla nascita di una figlia o di un figlio, prescindendo dalla situazione economica della famiglia.

A tal fine, nell'ambito degli interventi socio educativi vanno prioritariamente valorizzati gli spazi scolastici inutilizzati, per renderli luoghi di aggregazione dei bambini da 0 a 3 anni. Questa è da considerarsi un'età critica per i genitori che lavorano, poiché i bambini in questa fase non hanno ancora acquisito l'autonomia e l'età per accedere alla scuola dell'infanzia. Occorre pianificare l'offerta in relazione alle esigenze dei territori italiani, spesso molto diversi tra loro, rinforzando l'offerta dove la domanda è crescente e diversificandola dove invece la domanda è più debole e gli asili rischiano di restare vuoti. È necessario dunque intervenire con una previsione flessibile e articolata, rispetto ai bisogni reali del territorio. Allo stesso modo, bisogna sempre di più garantire parità delle condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia anche nell'offerta privata, diversificando i servizi e rendendoli accessibili in termini di costi, puntando ad ottenere gradualmente la gratuità di alcuni servizi offerti.

Il disegno di legge è collegato alla legge di bilancio 2020 e contiene disposizioni di delega recanti misure per sostenere la genitorialità, la funzione educativa e sociale delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Il disegno di legge è composto da 8 articoli e all'articolo 1 sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 e 6. Nell'articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto che per la delega contenuta all'articolo 3, concernente il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, per la quale è prevista l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza.

L'articolo 1 dispone che il Governo, nell'adozione di tutti i decreti attuativi della riforma, preveda che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno si dovrà tener conto del numero dei figli. Altro principio cardine è il valore sociale riconosciuto alle attività educative e di apprendimento dei figli, ricomprendendovi qualunque tipo di attività abbia una funzione educativa anche se non formale. Perché questo riconoscimento sia unanime è essenziale che nell'attuazione della riforma si prevedano misure e agevolazioni fiscali che vadano dalle deduzioni dall'imponibile alle detrazioni

dall'imposta delle spese sostenute dalle famiglie ovvero il riconoscimento di una somma in denaro vincolata allo scopo.

Promuovere la parità di genere nell'assistenza e nella cura dei figli all'interno del nucleo familiare è un altro principio fondamentale che deve rappresentare il parametro di riferimento di tutte le misure che qualificheranno questa riforma a partire dall'assegno universale ed a seguire tutte quelle misure rivolte a incentivare il lavoro femminile e a conciliarlo con la vita familiare. Infine, poiché non è possibile prescindere dal potenziamento dei servizi offerti a sostegno alla famiglia, il principio previsto alla lettera d) prevede che in fase di attuazione, siano introdotte misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano e facilitino l'accesso agli stessi.

L'articolo 2 contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l'istituzione dell'assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell'esercizio della delega, il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre i principi e i criteri generali indicati all'articolo 1, deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione. Tra questi, innanzitutto, il principio dell'universalità, in virtù del quale l'assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall'indicatore ISEE. Nella determinazione dell'importo dell'assegno si tiene conto anche dell'età dei figli a carico. L'assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

L'importo dell'assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito, quali ad esempio il reddito di cittadinanza. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

L'iter di adozione del decreto legislativo in oggetto è quello previsto dall'articolo 7 del provvedimento, a partire dalla trasmissione alle Camere per l'acquisizione del prescritto parere.

L'articolo 3 prevede la delega al Governo all'adozione, previa intesa in Conferenza Unificata, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione ed il riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dei benefici fiscali per i figli a carico ed introdurre nuove misure agevolative. Le misure di sostegno alle famiglie, che i decreti legislativi dovranno attuare, riguardano innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l'intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni.

Si prevede, altresì, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, ivi compresa la diagnosi di disturbo dell'apprendimento, sia per le spese documentabili per l'acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all'iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica. Ulteriore criterio di delega prevede che siano previste agevolazioni per forme di sostegno al welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

L'articolo 4 prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l'armonizzazione della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternità. La riforma in oggetto recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La Direttiva ha l'obiettivo di riformare l'accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della società europea degli ultimi decenni attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternità.

La delega, da esercitarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio.

Al comma 2, è contenuta la disciplina del congedo parentale e sono previste le seguenti misure: un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite



dalla contrattazione collettiva applicata al settore; una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all'altro genitore.

Al comma 3 è contenuta la disciplina del congedo di paternità che deve essere previsto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e previo congruo periodo di preavviso al datore di lavoro, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva del settore, siglata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni,

L'articolo 5 prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. Entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo dovrà adottare decreti legislativi, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che prevedano un'indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici, erogata dall'INPS e ~~per un periodo di almeno 12 mesi~~, al rientro al lavoro dopo aver fruito del congedo obbligatorio. Dovrà essere anche prevista la detraibilità o la deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie.

Sono, altresì, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonché misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, *smart working*, telelavoro e, con priorità per le lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio.

Ulteriore criterio di delega prevede che sia riconosciuta priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai genitori di figli con età inferiore a 14anni, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. E', infine, prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni.

L'articolo 6 prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 24 mesi, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella

formazione dei figli, affinché acquisiscano autonomia finanziaria. A tal fine, il Governo dovrà prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei testi universitari.

Saranno altresì previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l'affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione della domanda.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare, i decreti saranno trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione dei pareri per i profili di competenza, che dovranno essere resi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi potranno comunque essere emanati. Entro 24 mesi, dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. La disposizione prevede, altresì, che gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3 siano adottati sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 8 prevede, infine, le risorse a copertura dell'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge delega. In particolare, la copertura è a valere sulle risorse del Fondo "Assegno universale e servizi alla famiglia", di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, dalla modifica di misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente vigenti, nonché da quelle rivenienti dall'abrogazione o dalla modifica delle seguenti misure:

- le detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1 bis) del Testo Unico delle imposte di redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal Testo unico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- l'assegno al nucleo familiari con almeno 3 figli minori, di cui all'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ultimo potenziato e modificato dall'articolo 23 quater, commi 1 e 2, decreto legge 23 ottobre 2018, n.

119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020;

- il premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall'art. 1, comma 343, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- il fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Al secondo comma si prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.